

# REGIONE LAZIO



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO SOCIALE  
**Direzione Regionale:** POLITICHE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO  
**Area:** SANITA' PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE MED.LEGALE

## ➔ DETERMINAZIONE

Direzione Regionale  
Politiche della Prevenzione e  
Sicurezza sul Lavoro

N. 01521 del 28 MAGGIO 2009

Proposta n. 9207 del 25/05/2009

### Oggetto:

Applicazione Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento 882/2004.

### Proponente:

Estensore	BOSCA LAURA	
Responsabile del procedimento	ELENA LO PRESTI	
Responsabile dell' Area	VITAGLIANO AMALIA	
Direttore Regionale	S. CALABRETTA	
Direttore Dipartimento	DIRET. PROT. G. MAGRINI	
Protocollo Invio		63685/44/09
Firma di Concerto		

**Oggetto:** *Applicazione Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 – Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento 882/2004.*

Regionale  
Prevenzione e  
sicurezza sul Lavoro

**Il Direttore della**

**Direzione Regionale Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro**

Sicurezza sul Lavoro  
Politiche della Prevenzione e  
Sicurezza sul Lavoro

La presente è in riferimento alla proposta dell'Area Prevenzione Collettiva, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli alimenti;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 18.12.06 “Indirizzo e coordinamento delle competenze degli organi regionali in materia di sicurezza alimentare”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento 882/2004”;

**VISTI** gli articoli 10, comma 1, e articolo 12, comma 1, del predetto Decreto, i quali prevedono, rispettivamente, che con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, vengano individuate le modalità tecniche di versamento delle tariffe e definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che tale Decreto Interministeriale non è ancora stato approvato;

**CONSIDERATO** che lo stesso articolo 10 prevede che le modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui al presente Decreto siano stabilite, per le parti di rispettiva competenza, anche con i provvedimenti delle Regioni;

**VISTA** la nota circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11000 del 17 aprile 2009, allegata alla presente Determinazione (Allegato 1), recante le indicazioni applicative del Decreto Legislativo 194/2008;

Regionale Direzione Regionale del Lavoro  
**RITENUTO** di informare gli operatori del settore alimentare (OSA) relativamente alle indicazioni presenti nella sopraindicata circolare, al fine dell'applicazione delle disposizioni citate, attraverso la pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nel link dedicato alla Sanità tra le "Ultime Notizie";

**RITENUTO**, pertanto, di stabilire:

- che gli importi delle tariffe, di cui all'Allegato A, sezione 6, del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194, siano versati dagli OSA interessati alle ASL competenti per territorio, in relazione alla specifica attività svolta e nella misura prevista dal Decreto legislativo stesso, tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11000 del 17 aprile 2009, allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- che le ASL rendano disponibili agli OSA, nelle forme più opportune, le indicazioni operative per il versamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;
- che, poiché i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 194/2008 sono identificati dal Decreto medesimo e dalla nota ministeriale succitata, il versamento degli importi previsti sia effettuato da tali soggetti a prescindere dalla presentazione di una specifica richiesta da parte dell'ASL territorialmente competente;
- che relativamente alle tariffe di cui al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, l'OSA trasmetta copia della ricevuta del versamento alla ASL territorialmente competente, precisando i dati identificativi dell'Impresa, la tipologia di produzione e la fascia produttiva;
- che i Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle ASL trasmettano a questa Direzione Regionale le indicazioni sulle modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui all'Allegato A, sezione 6, del Decreto Legislativo 19 novembre 2009, n. 194, al fine della loro pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Lazio;
- che i Direttori Generali delle ASL del Lazio trasmettano a questa Direzione Regionale una rendicontazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, relativa ai dati identificativi acquisiti dalle Imprese ed alle somme effettivamente percepite ai sensi del citato Decreto, nonché ai costi del servizio prestato.

#### **DETERMINA**

per le motivazioni descritte in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto:

- che gli importi delle tariffe, di cui all'Allegato A, sezione 6, del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194, siano versati dagli OSA interessati alle ASL competenti per territorio, in relazione alla specifica attività svolta e nella misura prevista dal Decreto legislativo stesso, tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11000 del 17 aprile 2009, allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- che le ASL rendano disponibili agli OSA, nelle forme più opportune, le indicazioni operative per il versamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;

- che, poiché i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 194/2008 sono identificati dal Decreto medesimo e dalla nota ministeriale succitata, il versamento degli importi previsti sia effettuato da tali soggetti a prescindere dalla presentazione di una specifica richiesta da parte dell'ASL territorialmente competente;
- che relativamente alle tariffe di cui al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, l'OSA trasmetta copia della ricevuta del versamento alla ASL territorialmente competente, precisando i dati identificativi dell'Impresa, la tipologia di produzione e la fascia produttiva;
- che i Direttori del Dipartimento di Prevenzione delle ASL trasmettano a questa Direzione Regionale le indicazioni sulle modalità tecniche di versamento delle tariffe di cui all'Allegato A, sezione 6, del Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194, al fine della loro pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Lazio;
- che i Direttori Generali delle ASL del Lazio trasmettano a questa Direzione Regionale una rendicontazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, relativa ai dati identificativi acquisiti dalle Imprese ed alle somme effettivamente percepite ai sensi del citato Decreto, nonché ai costi del servizio prestato.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sul sito web della Regione Lazio all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nel link dedicato alla Sanità tra le "Ultime Notizie";

Il Direttore Regionale  
(dr. Salvatore Calabretta)

*S. Calabretta*



Allegato 1

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO SOCIALE	
20 APR. 2009	
N° PROTOCOLLI 15926	CLASSIFICAZIONE 44/9



*Ministero del Lavoro della Salute e  
delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLE SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Assessorati alla sanità  
Regioni e Provincia Autonoma di Trento  
Assessorato all'Agricoltura  
Provincia Autonoma di Bolzano  
Loro sedi

Ministero della Salute

0011800-P-17/04/2008  
DGSAN I.S.d.a



39064402

Oggetto:

Indicazioni applicative del decreto legislativo 194/2008 concernente le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del reg. ce/882/2004.

Come noto, nella G.U. n 289 del 11/12/2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 194 del 19 novembre 2008, che disciplina le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Reg. CE/882/2004. I proventi riscossi dalle ASL, ai sensi del citato Decreto, sono vincolati al finanziamento dei costi derivanti dagli adempimenti per le attività di controllo ufficiale sugli alimenti, effettuate dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Questa norma, di derivazione comunitaria, sostituisce il D.Lgs 432/98 e prevede il pagamento di una tariffa, da versare alle ASL di competenza, da parte di ogni attività all'ingrosso di produzione, deposito e commercializzazione di alimenti. Essa si applica, per talune tipologie di attività (macelli, laboratori di sezionamento carni, lavorazione del latte e caseifici, lavorazione dei prodotti della pesca, ecc.), attraverso l'applicazione di tariffe stabilite in rapporto alla reale entità produttiva e, per altre tipologie, attraverso importi forfetari individuati in base a tre classi di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento. A seguito delle riunioni svoltesi tra rappresentanti di questo Dipartimento ed i rappresentanti dei servizi veterinari regionali e dei SIAN, è stato concordato di diramare, ai fini di una uniforme applicazione sul territorio nazionale del DLgs 194/2008 alcuni chiarimenti riportati in allegato alla presente nota.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
*[Firma]*

4/13

DECRETO LEGISLATIVO 194/2008	INDICAZIONI APPLICATIVE
<p>Articolo 1 Campo di applicazione</p>	<p>Per il finanziamento dei controlli, le tariffe vanno applicate solamente alle attività previste dagli Allegati del decreto stesso. Per quanto non ricompreso negli allegati si rinvia, di fatto, ai tariffari regionali già esistenti o da determinare. Allo stato attuale, la produzione primaria deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione del decreto, come pure la produzione e la commercializzazione al dettaglio, i sottoprodotti di origine animale ed il settore mangimistico.  Al fine di identificare le attività che ricadono nella produzione primaria, valgono le definizioni contenute nelle Linee Guida applicative del Reg. CE/852/2004 di cui all'Accordo Stato-Regioni rep. n. 2470 del 9/2/2008.</p>
<p>Articolo 2 Riscossione delle tariffe</p>	<p>Ogni impresa alimentare deve provvedere al pagamento delle tariffe per ciascuno dei propri stabilimenti. Le Autorità competenti che effettuano i controlli di cui al Regolamento CE 882/2004 provvedono alla riscossione delle tariffe. Per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti, di cui all'articolo 31 del Reg. CE/882/2004, si continuano ad applicare le tariffe già determinate dai diversi provvedimenti regionali, che devono garantire la copertura del costo del servizio.</p>
<p>Articolo 3 Criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe</p>	<p>La determinazione delle tariffe viene effettuata in conformità a quanto riportato negli allegati al decreto legislativo. Al fini della maggiorazione della tariffa di cui al comma 3 dell'art.3, per l'individuazione dell'orario notturno, occorre fare riferimento al contratto collettivo nazionale ed ai contratti decentrati.</p>
<p>Articolo 4 Controlli supplementari ed integrativi e su richiesta</p>	<p>Sono considerati controlli supplementari quelli effettuati in aggiunta alla normale programmazione di cui al Reg. CE/882/2004 e svolti a seguito di non conformità rilevate nell'attività di controllo ordinario o in fase di vigilanza, e che rendono necessaria la verifica della rimozione delle stesse. Ricadono in questa fattispecie anche le verifiche effettuate su richiesta di altri Organi di controllo (es. N.A.S.), a seguito di irregolarità accertata. La tariffazione relativa ai controlli supplementari si applica unicamente alle attività ricomprese nel DLgs 194/08. Sono controlli resi nell'interesse dell'operatore quelli che sono esplicitamente richiesti dallo stesso, compresi quelli effettuati per il rilascio di certificazioni per l'esportazione, nonché i controlli svolti in applicazione di normative riguardanti Paesi Terzi (daily inspection), in aggiunta alla normale programmazione. Tali controlli e le relative certificazioni devono essere pagate secondo quanto previsto dai tariffari regionali. I costi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli supplementari sono a carico dell'operatore, che provvede direttamente al pagamento al laboratorio di analisi. L'esame trichinoscopico, qualora effettuato presso laboratori esterni all'impianto di macellazione, è a carico dell'operatore. Qualora l'operatore allestisca il laboratorio per l'esame trichinoscopico all'interno del macello, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico. Nel caso di macellazione di suini a domicilio, le spese relative all'ispezione ante e post mortem sono stabilite con tariffe regionali; le spese relative all'esame trichinoscopico sono a carico dell'interessato. Il costo orario relativo ai controlli supplementari è maggiorato esclusivamente della quota dello 0,5%, finalizzata all'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli di cui all'articolo 41 del Regolamento CE/882/2004.</p>

<p>Articolo 5 Costo orario</p>	<p>Si intende per costo orario il costo orario della prestazione, quindi comprensivo di tutto il personale coinvolto nel controllo, e non il costo orario del singolo operatore che prende parte all'esecuzione del controllo sanitario.</p> <p>Il suddetto principio del costo della prestazione non si applica agli stabilimenti di macellazione. In tali impianti la tipologia di attività di controllo indicata dalla normativa comunitaria prevede frequenze differenti dal restante controllo ufficiale.</p> <p>Il costo orario è indicato nell'allegato C, sezione I al decreto legislativo. L'importo è stato fissato in 50,00 euro/ora. Tale importo deve essere applicato uniformemente in tutte le Regioni. Qualora sussista l'esigenza di aggiornare tale importo, la modifica dello stesso deve essere concordata tra le Regioni e lo Stato al fine di garantire l'uniformità del calcolo del costo del servizio sul territorio nazionale.</p>
<p>Articolo 6 Modalità di adeguamento e di aggiornamento delle tariffe</p>	<p>L'aggiornamento periodico delle tariffe è previsto almeno ogni due anni. Eventuali aggiornamenti possono anche essere effettuati a seguito di richieste provenienti dalle Regioni, previo parere favorevole della Conferenza dello Stato con le Regioni e le Province Autonome.</p> <p>Le tariffe di cui all'allegato B possono essere modificate direttamente ed autonomamente dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.</p>
<p>Articolo 8 Compiti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p>La rendicontazione dei costi sostenuti e delle tariffe riscosse deve essere effettuata annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>La comunicazione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino regionale deve essere effettuata utilizzando l'apposito allegato al decreto interministeriale di attuazione del decreto legislativo 194/2006, fatte salve le modalità vigenti.</p>
<p>Articolo 9 Rideterminazioni</p>	<p>La rideterminazione delle tariffe, in relazione alla verifica del livello di copertura del costo del servizio a livello di singole Regioni o a livello nazionale, deve essere concordata nell'ambito della Conferenza dello Stato con le Regioni e le Province autonome.</p>
<p>Articolo 10 Modalità tecniche di versamento delle tariffe</p>	<p>Le tariffe per le Sezioni da 1 a 5 vengono determinate mediante l'utilizzo dell'apposita bolletta, prevista dal decreto interministeriale applicativo; laddove la tariffa calcolata superi il costo del servizio, si applica una tariffa pari ad esso.</p> <p>Limitatamente alla Sezione 6, l'ammontare delle tariffe può essere determinato in autodichiarazione dall'operatore del settore alimentare, tenendo conto delle specifiche contenute nella Sezione medesima, e versato direttamente all'ASL territorialmente competente, con modalità da stabilirsi in apposito provvedimento regionale.</p>
<p>Articolo 11 Disposizioni relative alle tariffe degli allegati A e B</p>	<p>A tutte le tariffe elencate nell'Allegato A del D.Lgs 194/06 (Sezioni da 1 a 6), deve essere preliminarmente applicata la maggiorazione del 20% (prevista dal comma 1 dell'art. 11).</p> <p>La suddetta maggiorazione si applica in ragione della mancata copertura del costo del servizio a livello di Paese e di Regioni. Successivamente al 31 marzo 2010, sulla base del consuntivo della rendicontazione, qualora risulti una sufficiente copertura del costo del servizio, potrà essere valutata una riduzione della percentuale o l'eliminazione della stessa maggiorazione.</p> <p>La maggiorazione dello 0,6% deve essere applicata su tutte le tariffe riscosse (comprese le tariffe previste per i controlli previsti dall'art. 4 del DLgs) e, per quanto riguarda le attività ricomprese nelle Sezioni da 1 a 5, va calcolata anche qualora si applichi il costo del servizio.</p>
<p>Articolo 12 Modalità di rendicontazione</p>	<p>Relativamente ai dati dell'anno precedente, la rendicontazione alle Regioni da parte delle ASL deve essere effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo.</p> <p>La rendicontazione al Ministero, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, dei Laboratori nazionali di riferimento, degli IZS e degli altri laboratori di analisi, deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. A tal fine dovranno essere utilizzati i modelli allegati al decreto interministeriale applicativo.</p>

W

**Allegato A**

Nella tabella 1, ai fini del D.Lgs 194/2008, si definiscono "bovini giovani" i vitelli di età non superiore a 8 mesi.

Gli importi ridotti previsti nella tabella 1.1 (per le strutture che macellano oltre 10.000 capi), si possono applicare anche se non sono contemporaneamente soddisfatti i requisiti elencati in calce alla tabella stessa. Viceversa, non si applicano qualora presso l'impianto siano state recentemente riscontrate e non risolte gravi non conformità relative all'autocontrollo e alla rintracciabilità (palese mancanza di tali requisiti).

Nel caso di macellazioni speciali d'urgenza (MSU), la tariffa deve essere addebitata al macello presso cui viene conclusa la macellazione.

Nel caso di laboratori di sezionamento annessi ad impianti di macellazione, limitatamente alle carni prodotte nello stesso impianto, si applica solo la tariffa prevista per il macello. Le carni introdotte da altri stabilimenti ai fini del sezionamento, sono invece soggette alla tariffa prevista dalla Sezione 2.

In tutti gli stabilimenti di sezionamento, la tariffa si calcola sul quantitativo totale della carne introdotta, indipendentemente che la stessa venga poi effettivamente sezionata o che venga commercializzata tal quale.

Se, inoltre, lo stabilimento di sezionamento svolge attività di deposito di carni confezionate o di alimenti, provenienti da altri stabilimenti e destinati tal quali alla commercializzazione, si applica anche la tariffa forfetaria prevista dalla Sezione 6.

A tutti i depositi fisicamente annessi a stabilimenti ricompresi nelle attività elencate nelle Sezioni da 1 a 5, che stoccano alimenti non prodotti nell'impianto e destinati tal quali alla commercializzazione, si applica anche la tariffa prevista dalla Sez. 6.

Gli importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte, si applicano ai soli stabilimenti di trattamento e di trasformazione che lavorano il latte crudo e non ai centri di raccolta che, invece, pagano la tariffa ai sensi dell'Allegato A, Sezione 6, come deposito di prodotti alimentari a temperatura controllata.

Relativamente alla sezione 5, la tariffa viene calcolata sulla base dei quantitativi di un mese di attività.

Le tipologie di stabilimento ricomprese in tale Sezione sono sinteticamente esplicitate nella tabella seguente:

<p>Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquicoltura</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navi frigorifero</li> <li>• Navi officine</li> <li>• Stabilimenti che acquistano direttamente dai produttori primari</li> </ul> <p>Nel caso in cui la prima immissione in commercio coincida con l'attività di macellazione, si applica esclusivamente la tariffa relativa a quest'ultima attività.</p>
<p>Prima vendita nel mercato del pesce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I mercati ittici</li> <li>• Le sale d'asta</li> </ul>
<p>Prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente al Regolamento 2408/96</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I mercati ittici</li> <li>• Le sale d'asta</li> </ul>
<p>Lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti di macellazione dei prodotti di acquicoltura</li> <li>• Stabilimenti operanti in regime di freddo, che effettuano una o più delle seguenti operazioni: preparazione dei prodotti della pesca compresi i molluschi refrigerati, congelati o surgelati.</li> <li>• Stabilimenti che effettuano sterilizzazione, cottura, essiccazione, ammiccamento, salagione, marinatura ecc.</li> <li>• Stabilimenti a terra, che effettuano esclusivamente operazioni di riconfezionamento o altre operazioni di taglio, porzionatura, zangolatura dei molluschi cefalopodi e battitura/riconfezionamento dello stoccafisso, ecc.</li> <li>• Stabilimenti frigoriferi che producono carni di pesce separate meccanicamente</li> </ul>
<p>Le attività di ornata, sezionamento e ghiacciatura dei prodotti della pesca sono ricomprese nella tariffa relativa al deposito di cui alla Sezione 6.</p>	

*W*

Riguardo alle Sezioni da 1 a 5 dell'allegato A, fatta eccezione per quanto precedentemente indicato relativamente ai macelli con sezionamento annesso, la tariffa dovuta è pari alla somma delle singole tariffe previste per le singole attività produttive svolte nello stabilimento.

#### **Sezione 6**

Le tariffe indicate nella Sezione 6, in quanto forfetaria, non hanno una corrispondenza diretta con il reale costo del servizio prestato presso un determinato stabilimento ricompreso in tale Sezione.

Ai fini dell'individuazione delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della Sezione 6, con il termine di "attività prevalente ingrosso" si intende l'attività produttiva che commercializza non al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

Qualora uno stabilimento svolge più di una attività si applica un'unica tariffa relativa all'attività prevalente.

Ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente si considerano, in ordine di priorità, il riconoscimento comunitario dell'attività (rispetto alla registrazione).

Nel caso di più attività riconosciute, si prende in considerazione il volume prodotto o commercializzato riferito all'attività che si colloca nella fascia più onerosa. Lo stesso criterio si applica nel caso coesistano più attività registrate.

La fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto (vendita all'ingrosso ed al dettaglio).

Nel caso di stabilimenti in attività l'entità produttiva è calcolata su base annua dell'anno precedente, mentre, per i nuovi impianti, l'operatore del settore alimentare effettuerà una stima dell'entità produttiva prevista, salvo conguaglio, in positivo o in negativo, al termine del primo anno di attività.

Nel caso di nuova registrazione o nuovo riconoscimento, rilasciati nel corso dell'anno, il valore della tariffa dovrà essere calcolato in dodicesimi.

**Ai fini del pagamento delle tariffe di cui alla Sezione 6, nelle definizioni:**

**miele:** sono comprese tutte le imprese che procedono alla smielatura e/o al confezionamento e/o alla commercializzazione all'ingrosso di miele; sono esclusi i produttori primari che lavorano esclusivamente miele proveniente dalla propria azienda, nonché le cooperative di smielatura e le sale di smielatura pubbliche che effettuano la sola smielatura e destinano l'intero prodotto ottenuto ai singoli operatori primari che l'hanno conferito;

**molluschi bivalvi vivi:** sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi, nonché tutti gli stabilimenti che svolgono l'attività di centro di spedizione dei molluschi, compresi i centri galleggianti;

**cosce di rana e lumache:** sono compresi tutti gli stabilimenti che producono e/o commercializzano all'ingrosso le cosce di rana (compresi i macelli) e le lumache o le chioccioline vive;

**stomaci vesciche e budella:** sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati o per la commercializzazione per il consumo diretto;

**centri di cottura:** sono compresi tutti i centri di cottura che veicolano/distribuiscono un quantitativo di pasti superiore al 50% della produzione annuale a uno o più terminali di distribuzione di altra ditta/ente/istituzione. La tariffa è dovuta sulla base del quantitativo di materie prime in entrata nel centro cottura.

**molini industriali, pastifici, panifici e prodotti da forno industriali:** sono compresi tutti gli stabilimenti che producono farine, paste alimentari, pane e prodotti da forno; il termine industriale esclude solo le attività che commercializzano al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%;

**pasticceria industriali:** sono compresi tutti gli stabilimenti che producono prodotti dolciari comprese le caramelle, le gomme da masticare, i confetti ecc.; il termine

WE

industrie esclude solo le attività che commercializzano al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%;  
alimenti di origine vegetale non considerati altrove: sono compresi tutti gli stabilimenti di produzione e commercializzazione non specificati nella Sezione 6 (quelli ad es. acetarie, zuccherifici, impianti di lavorazione e confezionamento funghi, essiccatoi di cereali per l'alimentazione umana, ecc.)  
depositi alimentari, depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di distribuzione: sono compresi tutti i depositi alimentari per la commercializzazione all'ingrosso, nei quali sono detenuti prodotti alimentari e prodotti intermedi di lavorazione; sono compresi anche i depositi degli spedizionieri specificamente destinati al deposito di alimenti ed i depositi centralizzati delle grandi catene di distribuzione.

Sono assoggettate alle tariffe di cui alla sezione 6 anche gli stabilimenti che effettuano solo lavorazioni parziali del ciclo produttivo nei settori sopra indicati, commercializzando prodotti destinati a completare il ciclo di produzione in altri stabilimenti.

I cash and carry sono da considerare tra le attività prevalenti all'ingrosso; tali attività sono assoggettate al pagamento delle tariffe previste dalle Sezioni da 2 a 5 (qualora svolgano attività riconosciute ricadenti in queste Sezioni), nonché della eventuale tariffa prevista dalla Sezione 6.

11